

CXXV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Congedi	6747
Disegni di legge (<i>Approvazione in Commissione</i>)	6762
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Norme per l'attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi esistenti per garantire un minimo di trattamento economico e normativo ai lavoratori (567)	6747
PRESIDENTE	6747
NOVELLA	6747
SCALIA	6753
CRUCIANI	6760
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	6747
(<i>Ritiro</i>)	6747

La seduta comincia alle 11,30.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 aprile 1959.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Caccuri, Pennacchini, Radi e Vincelli.

(*I congedi sono concessi*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

ANDÒ ed altri: « Diritto di accedere alla facoltà di ingegneria e ad altre facoltà scientifiche ai diplomati degli istituti tecnici industriali » (1123);

RICCIO ed altri: « Istituzione dell'albo nazionale degli esercizi pubblici caratteristici d'interesse turistico » (1124);

GAGLIARDI: « Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di

immobile di proprietà del demanio dello Stato - amministrazione dei monopoli - sito in Venezia » (1125).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Villa Ruggero, anche a nome del secondo firmatario, Di Luzzio, ha dichiarato di ritirare la proposta di legge: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (924).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per l'attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi esistenti per garantire un minimo di trattamento economico e normativo ai lavoratori (567).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi esistenti per garantire un minimo di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

È iscritto a parlare l'onorevole Novella. Ne ha facoltà.

NOVELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confermerò qui, col mio intervento, la piena adesione della C.G.I.L. al disegno di legge in discussione, adesione che è stata già annunciata dall'onorevole Maglietta e che, del resto, è implicita nella completa adesione alla relazione di maggioranza.

Consideriamo il disegno di legge come un importante passo in avanti verso il supera-

nimento di situazioni che costituiscono offesa alla condizione umana dei lavoratori, che sono di grave ostacolo al progresso sociale, civile ed anche economico del nostro paese, e che sono in pieno contrasto con i principi sociali della Costituzione, ed in particolare con quelli sanciti dall'articolo 36.

Pensiamo che la critica più importante che si possa fare a questo disegno di legge riguardi il ritardo con cui esso giunge in porto. Non dico questo per fare delle recriminazioni inutili. Sappiamo come sono andate le cose nel passato. Non è mancata da parte nostra, e neanche da parte di altri gruppi della Camera, la sensibilità per la gravità del problema, la buona volontà, il desiderio di portare questa questione a soluzione. Sappiamo benissimo che questa sensibilità e questa buona volontà si sono tradotte in molteplici iniziative legislative, quasi tutte rivolte però a risolvere la questione dei minimi di trattamento economico e normativo dei lavoratori, nel quadro dell'attuazione generale e completa dell'articolo 39 della Costituzione.

È certo però che, a fianco delle molte iniziative positive, sono sorte in questi anni manovre dilatorie, che si sono svolte anche col pretesto della soluzione totale del problema dell'ordinamento sindacale. È certo anche che sono stati compiuti, da diverse parti, tentativi di risolvere la questione dei minimi salariali e normativi con proposte che erano assolutamente contrastanti con l'articolo 39 e anche con l'articolo 76 della Costituzione, riguardante la delega della funzione legislativa al Governo.

Il disegno di legge presentato dall'onorevole Vigorelli è nato senza dubbio sotto l'egida della decisa volontà di superare le situazioni assurde ed insopportabili che esistono nel campo dei rapporti di lavoro in tutte le regioni d'Italia, ma in particolare nel Mezzogiorno, e di dare rapida attuazione a quei precetti fondamentali della Costituzione che stabiliscono per il lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad una vita libera e dignitosa per lui e per la sua famiglia.

La rielaborazione del disegno di legge compiuta dalla Commissione presieduta dall'onorevole Rubinacci, con l'ausilio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle Commissioni parlamentari per gli affari costituzionali e per la giustizia, ha il grande merito di aver individuato tutte le possibilità giuridiche e politiche di affrontare la soluzione di questo problema sul piano legisla-

tivo come un problema distinto, ed anche non contrastante, da quello dell'attuazione dell'articolo 39; come un problema che non poteva comunque essere automaticamente risolto con l'attuazione dell'articolo 39, come un problema che poteva e doveva trovare la sua soluzione come attuazione dell'articolo 36.

Il pieno appoggio della Confederazione generale italiana del lavoro al disegno di legge è in perfetta coerenza con tutte le sue posizioni passate. L'onorevole Maglietta ha già ricordato la precedente iniziativa della Confederazione per risolvere questo problema sulla stessa linea di questo disegno di legge, proposta che portava il nome del nostro grande, compianto onorevole Di Vittorio. Voglio aggiungere qui il ricordo di un'altra proposta di legge avanzata dalla C.G.I.L., quella che è stata presentata al Parlamento nella passata legislatura e che era rivolta a stabilire il minimo garantito di salario per tutti i lavoratori.

Le proposte della C.G.I.L. non hanno mai avuto nulla che potesse significare una rinuncia alla attuazione dell'articolo 39; sono state presentate tutte come una sanatoria della situazione che si è creata con la contrattazione del passato, come una soluzione immediata di problemi urgenti, come una soluzione transitoria e, direi, come una soluzione preparatoria all'attuazione completa dell'articolo 39.

Noi abbiamo avanzato talvolta delle riserve ed anche fatto opposizione a determinate posizioni, e non abbiamo esitato anche a condurre contro certe proposte una polemica acerba. Ma si trattava di riserve, di opposizioni e di una polemica rivolte esclusivamente contro quei tentativi, che sono stati compiuti, talvolta in modo pericoloso, di violare i principi della unità di rappresentanza sindacale e quelli che riguardano la delega legislativa al Governo, che sono sanzionati dalla Costituzione. È chiaro che di fronte a proposte tendenti a questi scopi, di fronte al rinnovarsi di tentativi dilatori oppure di deformazione dello spirito e della lettera della Costituzione, noi riprendiamo le nostre riserve, la nostra opposizione e condurremo in avanti la nostra battaglia.

A questo disegno di legge, sia in sede di Commissione, sia in aula, sono state mosse critiche riguardanti la sua costituzionalità. Io ritengo che a queste critiche sia già stata data una risposta autorevole, sia nella relazione dell'onorevole Rubinacci sia in altri autorevoli interventi. Mi riservo di ritornare brevemente su questo argomento, poiché prima desidero fare alcune considerazioni sulla situazione esistente attualmente

nel nostro paese nel campo della contrattazione collettiva dei rapporti di lavoro.

Ritengo che nella valutazione di questa situazione si possano commettere due errori: quello di sottovalutare il grande salto compiuto in avanti con la liberazione del paese dal fascismo e quello di sopravvalutare l'evoluzione dell'attività contrattuale dal 1948 in poi.

È vero: i provvedimenti legislativi successivi al 1945 hanno soppresso con l'ordinamento corporativo anche la validità giuridica dei contratti collettivi. Ma un grande passo in avanti è stato compiuto immediatamente non solo sulla via della democratizzazione della contrattazione sindacale, ma anche sulla via delle realizzazioni sindacali, sulla via cioè della realizzazione di nuove condizioni economico-salariali, e della regolamentazione dei problemi normativi.

Credo che non sia giusto pensare che il salto notevole compiuto in avanti con l'introduzione del metodo democratico nella contrattazione sindacale non abbia influito favorevolmente in modo sensibile pure sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. I miglioramenti che sono stati realizzati immediatamente sul piano contrattuale, per quello che concerne alcuni aspetti normativi come pure per quello che concerne alcuni aspetti salariali, hanno avuto indubbiamente un influsso immediato e positivo anche su quella grande massa di lavoratori che non è stata più tutelata, ad un certo momento, dalla validità giuridica dei contratti collettivi esistenti durante il periodo fascista.

Occorre però evitare il pericolo di una sopravvalutazione della evoluzione contrattuale verificatasi dopo il 1948. E ritengo importante soffermarmi su questo aspetto della questione, perché si tratta di un aspetto che ha una stretta attinenza col problema dei minimi salariali e normativi che noi vogliamo garantire con questa legge, ed anche con il metodo che noi abbiamo scelto per assicurare tali minimi.

Credo che si possa dire con certezza che dal 1948 in poi siamo di fronte ad una situazione di quasi assoluto immobilismo nel campo dell'attività contrattuale. Abbiamo avuto qualche movimento, ma esso riguarda sostanzialmente solo l'aspetto salariale. Se dovessimo considerare quali cambiamenti sostanziali abbiamo potuto introdurre nei contratti collettivi di lavoro per la parte normativa dal 1948 in poi, noi dovremmo constatare che nulla vi è di veramente e sostanzialmente rinnovato e che, purtroppo, troppi residui del periodo fascista sono rimasti nei contratti col-

lettivi esistenti. Ma, per quel che concerne il dinamismo dal punto di vista dei miglioramenti salariali, conquistati attraverso la contrattazione collettiva, attraverso le tabelle inserite nei contratti di lavoro, sia in quelli nazionali sia nelle loro appendici provinciali, quale valutazione possiamo dare? Possiamo dare una valutazione percentuale che forse può avvicinarsi ad un 8 per cento di aumento dal 1948 ad oggi. Ma si tratta di una percentuale che non fa superare all'operaio qualificato del nostro paese un salario mensile di 40 mila lire, che non fa superare all'impiegato di seconda categoria (quindi qualificato) uno stipendio mensile di 50 mila lire e che non fa superare al salariato fisso delle campagne un salario di 30 mila lire mensili.

Queste sono le realtà salariali realizzate attraverso la contrattazione collettiva; questi sono i miglioramenti, e i limiti, che noi abbiamo potuto vedere sanzionati dai contratti di lavoro stipulati dal 1948 ad oggi.

Se poi, come dicevo, esaminiamo attentamente l'evoluzione dell'aspetto normativo dei contratti di lavoro, troviamo la più assoluta immobilità: le 8 ore di lavoro stabilite per legge non sono state diminuite da nessun contratto di lavoro, il sistema di classificazione delle categorie non è stato neanche sfiorato da nessuna modifica. E la stessa cosa può dirsi del sistema dei cottimi. Si tratta di tre aspetti sostanziali della parte normativa dei contratti di lavoro che sono rimasti assolutamente immobili; e, anche quando esaminiamo il famoso accordo interconfederale sulle commissioni interne, troviamo anche lì dei limiti, anche se questo accordo interconfederale fa molto spesso molta paura a diverse parti di questa Camera.

L'accordo interconfederale sulle commissioni interne affida, in sostanza, a questo importante istituto rappresentativo unitario dei lavoratori compiti di controllo sull'applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali, compiti di composizione delle vertenze che sorgono nelle aziende, compiti di consultazione in ordine a problemi inerenti ai metodi di organizzazione del lavoro, compiti di consultazione inerenti ai problemi dell'attività sociale che si svolge all'interno della fabbrica. Non siamo usciti da questi limiti, benché questo importante accordo abbia avuto un suo rinnovamento negli ultimi anni. Siamo, dunque, di fronte ad una situazione contrattuale che non è avanzata di pari passo con lo sviluppo, per esempio, dell'attività produttiva, con lo sviluppo inerente al progresso enorme della tecnica produttiva, con le trasformazioni

profonde, talvolta radicali, nei sistemi di organizzazione del lavoro. Siamo di fronte ad una situazione contrattuale che non ha registrato nulla di ciò che di nuovo è avvenuto nel campo dell'aumento della produttività e dell'aumento del rendimento del lavoro. Siamo di fronte a una contrattazione che è rimasta ferma, immobile di fronte a una evoluzione rapida e dinamica di tutto il processo produttivo all'interno dell'azienda, sia come quantità di sviluppo della produzione, sia come metodi di organizzazione del lavoro.

Qualcuno ha parlato di rivoluzione industriale; qualcuno ha voluto definire ciò che è avvenuto in questo decennio, specialmente nel settore dell'industria, come qualcosa che assomiglia a una rivoluzione industriale. Ebbene, onorevoli colleghi, noi, che mettiamo in dubbio questa definizione, possiamo dire, con la certezza di non essere smentiti, che nel settore della contrattazione non solo non abbiamo avuto nessuna rivoluzione, ma non abbiamo avuto neanche un minimo tentativo di sensibile rinnovamento.

Siamo dunque rimasti a una situazione contrattuale che ha registrato e che ha consolidato finora situazioni esistenti nel 1948 nel campo salariale, e specialmente nel campo normativo. Si tratta quindi di una situazione contrattuale che definisce, allo stato attuale delle cose, un minimo di condizioni salariali e un minimo di condizioni normative. Siamo di fronte a una situazione che non tollera arretramenti e che denuncia la gravità di quelle situazioni che in molte province e regioni d'Italia sono rimaste dietro a questa situazione contrattuale, nonostante lo sviluppo economico e produttivo del nostro paese.

Crede che questa caratteristica fondamentale della contrattazione nel nostro paese sottolinei la necessità di un intervento legislativo, giustifichi pienamente l'iniziativa presa dall'onorevole Vigorelli, giustifichi pienamente gli sforzi compiuti in sede di Commissione per dare alle norme dei contratti di lavoro una validità che permetta ai lavoratori che lavorano in condizioni sotto-contrattuali di raggiungere questi minimi.

Crede che un'altra strada per garantire ai lavoratori italiani i minimi di condizioni salariali e normative che sono sanzionati dalle norme dei contratti non potesse essere seguita. Per la verità, altre strade vi sarebbero, come l'esempio di altri paesi dimostra. La stessa C.G.I.L., allorché ha presentato una delle sue proposte, non ha mancato di indicare quella che sarebbe una strada pos-

sibile per la risoluzione del problema. Si tratterebbe, cioè (e questo è il senso della proposta a suo tempo avanzata dalla C.G.I.L.), di fare una legge che stabilisse dei minimi contrattuali e normativi in modo assolutamente indipendente dai contratti collettivi. E però è chiaro che una tale legge, fatta sulla base di considerazioni generiche, completamente astratte dai risultati raggiunti dalla contrattazione sindacale, non sarebbe possibile o rappresenterebbe una soluzione irrazionale. Le cose resterebbero al punto in cui stanno e, ponendo nella legge dei limiti inferiori a quelli che sono stati conquistati attraverso la contrattazione, si potrebbero anche fare dei passi indietro. Ho voluto accennare a questa possibilità soltanto per sottolineare come, nel caso che il Parlamento avesse preferito la scelta di stabilire legislativamente il minimo salariale e normativo, nessuno avrebbe osato contestare la legittimità dell'intervento del Parlamento nella materia.

Ritengo, dunque, che la strada scelta dalla Commissione sia stata la più giusta, perché tiene conto di una elaborazione, profonda e prolungata, compiutasi attraverso lo svolgersi di un vivace contrasto di interessi e della grande differenziazione di situazioni che esiste tra categoria e categoria e, soprattutto, perché riconosce la utilità della iniziativa sindacale, la quale finisce per essere l'elemento di stimolo e di incoraggiamento all'evolversi della situazione contrattuale.

È stato affermato da qualche parte che il prolungamento della validità dei contratti di lavoro, attraverso la loro ultrattività e la loro estensione, viola il diritto degli eventuali non contraenti e contiene una seria minaccia per la efficienza economica delle aziende più deboli. Non so se valga la pena di trattare questo aspetto della questione, che è evidentemente politico, ma che ha indubbiamente una grande importanza ai fini delle nostre decisioni e della soluzione che dobbiamo dare al problema che ci sta di fronte. Forse sarà utile ricordare semplicemente quali sono le caratteristiche delle organizzazioni sindacali che attualmente operano in Italia, e quali sono le caratteristiche politiche, organizzative e sindacali delle organizzazioni padronali.

Noi non abbiamo di fronte una organizzazione padronale che rappresenta le aziende di una determinata capacità finanziaria o produttiva; noi siamo di fronte a organizzazioni che, come la Confindustria e la Confagricoltura, rappresentano unitariamente interessi sindacali, salariali, normativi, delle più grandi aziende e, nello stesso tempo, di quelle più

modeste. Quando le organizzazioni sindacali dei lavoratori trattano con quelle dei datori di lavoro sanno quanto peso abbia, agli effetti della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la presenza delle piccole e medie aziende. Mai, in nessun caso e in nessun momento, questi contratti riflettono la situazione delle grandi aziende. Le trattative portano a conclusioni che tengono sempre conto, fondamentalmente e prevalentemente, delle aziende più modeste.

Unitamente alla pressione che sul mercato del lavoro opera l'esistenza permanente di 2 milioni di disoccupati, e unitamente alla avvenuta scissione sindacale, questa è una delle ragioni per cui, dal 1948 ad oggi, non si sono registrati sostanziali mutamenti negli aspetti fondamentali della contrattazione nazionale. La preoccupazione per queste aziende, esse pure aderenti alla Confindustria, ha fatto sì che i contratti di lavoro non riflettessero mai la situazione delle aziende che hanno raggiunto un alto grado di sviluppo e di potenza produttiva. Insomma, i contratti nazionali non riflettono la reale situazione esistente, ma rispecchiano soltanto, costantemente, il livello più basso, proprio di quelle aziende che operano in situazioni marginali.

Questa realtà di fatto smentisce fondamentalmente le tesi avanzate ieri dall'onorevole Colitto e dovrebbe dissiparne le preoccupazioni: la contrattazione collettiva sindacale riflette già da ora la situazione delle aziende più deboli e che operano nelle condizioni più difficili. I minimi salariali delle contrattazioni sindacali sono minimi effettivi, non minimi rapportati ai massimi che potrebbero essere raggiunti in certe aziende o che potrebbero essere imposti da un intervento legislativo del Parlamento; minimi reali, dunque, invalidabili in rapporto alle esigenze più normali di una vita dignitosa e di condizioni umane del lavoro, così come previsto dalla Costituzione.

Noi non possiamo contestare (si tratta di una realtà che deve essere tenuta presente da ogni organizzazione sindacale e da chiunque intenda partecipare in modo responsabile allo svolgimento della vita economica e sociale del paese) che vi sono aziende in condizioni veramente difficili; vi sono aziende per le quali l'applicazione e l'attuazione di questa legge può costituire un elemento di instabilità; ma ciò non può significare motivo di rinuncia alla approvazione della legge. Per noi vi è un problema di sostegno, di aiuto alle aziende che si trovano in situazioni permanentemente pericolanti. Occorre tener presente che ciò av-

viene sotto la pressione dell'iniziativa dei monopoli, delle grandi forze economiche e finanziarie del nostro paese e anche per la non-curanza della politica governativa.

Noi pensiamo che queste situazioni non possono essere risolte a scapito dei lavoratori con una condizione di sottosalarario, con il disconoscimento dei diritti più elementari dei lavoratori che dipendono da queste aziende. Noi respingiamo assolutamente ogni intenzione di risolvere il problema a spese del trattamento già infimo dei lavoratori stabilito dai contratti di lavoro e dalla normativa in atto, che costituisce il minimo indispensabile. Bisogna pensare ad altre misure. Nel settore contributivo per le assicurazioni sociali abbiamo, per esempio, delle situazioni impossibili; abbiamo cioè un sistema di contribuzione che è basato sul numero dei dipendenti dell'azienda e che non tiene in nessun conto la sua efficienza economica, produttiva e finanziaria. Per esempio, aziende tipicamente artigiane con 5 dipendenti pagano globalmente gli stessi contributi *pro capite* di grandi aziende industriali le quali hanno un potenziale produttivo anche mille volte superiore a quello dell'azienda artigiana, messo in rapporto ai suoi dipendenti. Cose dello stesso genere si possono dire per il settore fiscale.

Bisogna risolvere questi problemi, se si vuole andare incontro in modo costruttivo alle aziende deboli, se vogliamo avere uno sviluppo positivo della situazione del mercato in generale e di quella del lavoro in particolare, se vogliamo creare le condizioni di sviluppo non solo sociale, ma civile ed economico del nostro paese. Occorre, cioè, procedere ad una revisione del sistema contributivo e fiscale a favore delle piccole aziende, nel senso di prendere per base l'efficienza economica dell'azienda e non il numero dei suoi dipendenti.

Queste misure che proponiamo permettono di conciliare la difesa delle piccole e medie unità produttive con quella delle condizioni salariali e normative del lavoratore, così come è richiesto in modo impegnativo dall'articolo 36 della Costituzione.

Noi denunciando con vigore le situazioni di sottosalarario, di mancato rispetto dei contratti di lavoro da parte di un gran numero di piccoli e medi imprenditori, e diciamo che questo costituisce uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano l'andamento della contrattazione. Ma non possiamo neppure ignorare che ci troviamo di fronte a un processo spontaneo di estensione della validità e anche di prolungamento dei contratti, di ultra-atti-

vità dei contratti stessi, da parte del padronato. Potremmo citare innumerevoli casi di aziende le quali, pur non aderendo alla Confindustria, spontaneamente applicano le norme e le tabelle stabilite dai contratti di lavoro. Forse non danno un centesimo di più; forse, per molti aspetti di carattere sindacale esistenti nell'interno di tali aziende, si verificano continue violazioni: ma senza dubbio siamo di fronte a un processo spontaneo, anche se molto vario, di estensione della validità dei contratti ad aziende anche non appartenenti alla Confindustria o alla Confagricoltura.

In pari tempo abbiamo l'esempio di tante aziende che accettano la continuità delle norme stabilite dai contratti di lavoro, anche al di là della scadenza dei contratti stessi. Del resto, molti contratti di lavoro stabiliscono già che le norme in essi contenute saranno valide fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto.

Credo che queste circostanze, questi fatti, non siano casuali, come non è casuale questo processo spontaneo di sviluppo della situazione contrattuale del nostro paese. Senza questo sviluppo, ritengo che difficilmente la magistratura avrebbe preso, con quella sicurezza che conosciamo, certe decisioni favorevoli al riconoscimento delle norme sanzionate dai contratti di lavoro in materia di minimi salariali e in materia normativa. Penso che, se non vi fosse in atto questo processo, difficilmente si sarebbero avuti anche certi interventi legislativi.

In realtà, vi è in atto un incontro tra quella che è un'evoluzione che si manifesta nella situazione reale e la sensibilità del magistrato e del legislatore. Approvando questo disegno di legge, penso che il Parlamento non faccia altro che compiere un atto doveroso di acceleramento del processo in corso, di fronte alle ineluttabili necessità.

L'onorevole Colitto ha fatto riferimento alla necessaria volontà e capacità di servirsi di certi strumenti e di certe conquiste per potersi invocare una sanzione legislativa. Ma vorrei rassicurare l'onorevole Colitto a non avere nessun dubbio in proposito. Tutto ciò che nel nostro paese sta avvenendo per quanto riguarda questo processo, che io ho definito spontaneo, di estensione e di ultra-attività dei contratti di lavoro esistenti; tutto ciò che è avvenuto nel Parlamento e che è avvenuto attraverso interventi notevoli e positivi della magistratura, non è altro, in definitiva, che il risultato di una presa di coscienza che i lavoratori hanno compiuto dei loro diritti, del-

la loro volontà di vederli rispettati e della loro capacità di farli riconoscere e rispettare.

Del resto, vi sono grandi lotte in corso attualmente nel nostro paese che parlano in questo senso. Si sono concluse recentemente le trattative fra dipendenti pubblici e Governo, le quali hanno un contenuto che è strettamente collegato alla legge che noi stiamo discutendo. Ma, sono in corso proprio in questi giorni, in queste settimane, anche le grandi lotte dei metallurgici, le grandi lotte tessili. Si tratta di due grandi categorie di lavoratori, di lotte che si svolgono per un rinnovamento sostanziale del contratto di lavoro. Si tratta di due grandi lotte con le quali i lavoratori hanno visto realizzata per la prima volta, dopo anni, l'unità di azione sindacale fra le più importanti organizzazioni sindacali del paese.

Vi è qui la manifestazione evidente di quello che sta per svilupparsi attualmente fra la classe operaia, fra i lavoratori in rapporto proprio alla questione dei contratti collettivi. Può darsi che il movimento sindacale italiano sia stato portato in determinati momenti e per ragioni varie a non impugnare con la forza dovuta il problema del rinnovamento dei contratti, il problema di un rinnovamento sostanziale del contenuto dei contratti collettivi stessi. Può darsi che alcune illusioni siano allignate nel campo stesso della organizzazione sindacale, specie in certi settori, circa la possibilità di risolvere tutte le questioni, o le questioni contrattuali fondamentali, sul piano esclusivo della contrattazione aziendale, di una contrattazione aziendale che il padronato italiano ufficialmente ha, del resto, rigidamente rifiutato e che rifiuta di riconoscere, con una opposizione di principio persino come elemento integrativo di quella nazionale.

I movimenti che sono in corso attualmente in queste grandi categorie di lavoratori, nei settori industriali più importanti del nostro paese, questi movimenti così unitari stanno a dimostrare che i lavoratori italiani, che tutte le loro organizzazioni sindacali hanno preso completa coscienza della necessità e della urgenza di servirsi della contrattazione collettiva nazionale come strumento di miglioramento sostanziale delle condizioni salariali e normative dei lavoratori.

Credo che queste lotte debbano richiamare l'attenzione anche su quel problema importante che noi abbiamo indicato nell'accordo interconfederale sulle commissioni interne. Ho già indicato quali siano i limiti di questo accordo; ho già sottolineato come in questo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 APRILE 1959

accordo non vi sia il minimo pericolo di vedere la commissione interna assumere le funzioni proprie del sindacato, di vederla diventare un organismo sostitutivo della organizzazione sindacale. Vi è un accordo interconfederale il quale definisce esattamente i limiti di questo importante istituto aziendale della classe operaia e dei lavoratori italiani.

Noi insistiamo sulla necessità di dare una interpretazione lata alla formulazione della legge che si riferisce agli accordi intercategoriaли, noi accettiamo in modo così formale gli impegni presi dall'onorevole ministro e da uomini responsabili del Parlamento di estendere la validità della legge all'accordo interconfederale sulle commissioni interne, perché, nonostante tutto, alle funzioni delle commissioni interne diamo una grande, straordinaria importanza, anche nei limiti che sono fissati dagli stessi accordi interconfederali.

Si tratta di funzioni che veramente possono essere di grande ausilio all'attività di controllo che deve essere esercitata dal potere statale e anche a quegli ispettorati del lavoro che sono mutilati sempre gravemente nella loro efficienza funzionale dalla ristrettezza dei mezzi, degli apparati, degli uomini, e che sono perciò obiettivamente condannati a una vita grama e burocratica.

Per questo chiediamo che della parte della legge che si riferisce agli accordi intercategoriaли si confermi una interpretazione estensiva, comprensiva cioè dell'accordo interconfederale sulle commissioni interne.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ho già detto che noi diamo piena adesione a questo disegno di legge per il suo contenuto, per il fatto che esso ha risolto positivamente uno dei più grossi problemi sindacali e sociali che ci stanno di fronte in questo momento, uno di quei problemi che richiedono una soluzione urgente.

Ho già detto che noi consideriamo, d'accordo con la maggioranza, questa soluzione come una soluzione immediata, transitoria, preparatoria di quelle soluzioni più complete e più profonde che devono essere realizzate attraverso l'attuazione dell'articolo 39. Affermiamo questo, perché respingiamo recisamente l'accusa che la C.G.I.L. sia stata o possa essere contraria all'articolo 39, che abbia cioè avuto delle riserve sull'attuazione dell'articolo 39. Ci siamo battuti nel passato per l'attuazione dell'articolo 39, ci battiamo oggi e ci batteremo ancora.

Siamo lieti di poter constatare che il ministro del lavoro si accinge ad un esame obiettivo e attento della questione, ben disposto ad

accogliere le istanze che vengono da quelle organizzazioni sindacali che sono favorevoli all'attuazione dell'articolo 39.

Siamo decisi ad andare avanti per la piena attuazione di questa norma della Costituzione, perché crediamo fermamente nella possibilità di vedere conciliati in questo articolo i diritti di libertà sindacale, il metodo dell'unità della rappresentanza sindacale, il metodo della proporzionalità, quei principi democratici cioè che devono essere alla base di una vita effettivamente democratica del nostro paese: di una vita democratica che non può essere e non sarà mai, se non avrà, in un funzionamento democratico della contrattazione sindacale, una sua fondamentale ed effettiva garanzia.

Approviamo senza riserve questo disegno di legge anche per il metodo e per lo spirito che hanno presieduto alla sua preparazione. È fuor di dubbio che, di fronte alla gravità della situazione e alla urgente necessità di porvi rimedio, si è formata la volontà, una volontà unitaria, di trovare le soluzioni necessarie, e si è formata la volontà di trovare anche quella maggioranza che occorreva per portare avanti la soluzione di questo problema.

Saluto questo spirito, questo metodo: e mi auguro che esso possa presiedere alla soluzione di tanti altri problemi sociali e sindacali che ci stanno di fronte in questo momento, perché così ne guadagneranno i lavoratori, ne guadagnerà lo sviluppo della vita democratica e sociale del nostro paese, ne guadagnerà tutto il nostro popolo. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scalia. Ne ha facoltà.

SCALIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è attualmente in discussione assume, nell'attuale situazione politica e sociale, una notevole rilevanza ed è proprio in vista di questo notevole rilievo politico che si spiega da un lato l'accordo esistente fra i diversi gruppi, dall'altro la pesantezza di talune obiezioni e critiche.

Ho la sensazione che in questa discussione non si sia ancora approfonditamente affrontato il tema centrale che, a mio avviso, deve stare alla base di ogni nostro rilievo e di ogni nostra critica, cioè il disegno di legge nella sua portata, nei suoi limiti, nella sua estensione, nei suoi aspetti.

Cercherò perciò di sviluppare le mie argomentazioni incentrandole prevalentemente e prima di tutto sull'argomento che è posto all'oggetto della nostra discussione, cioè il disegno di legge, che indubbiamente costituisce,

come è stato autorevolmente detto da altri oratori, una delle soluzioni dei problemi fondamentali della nostra attuale vita politica.

Le valutazioni sul disegno di legge che io cercherò di sviluppare sono di quadruplici ordine, cioè vedrò di esaminarlo sotto l'aspetto politico, per trarne alcune considerazioni; vedrò di esaminare gli aspetti costituzionali del problema stesso; mi soffermerò brevemente sull'aspetto economico-morale; infine tratterò l'aspetto sociale del provvedimento legislativo sottoposto alla nostra attenzione.

Indubbiamente con carattere di preminenza va rilevato, innanzitutto, il positivo notevole aspetto politico del problema. Il disegno di legge presentato dal Governo (ed io non starò qui a ricordare i precedenti legislativi in questa materia tanto tormentosa e tormentata) scaturisce da una avvertita necessità politica che per me sta alla base di tutta la nostra discussione: garantire, cioè, un minimo di retribuzione e di norme di tutela, in un paese come il nostro in cui il potere contrattuale è debole, non tanto per colpa dei lavoratori, quanto per una situazione obiettivamente esistente.

Indubbiamente il nostro paese, per la sua situazione strutturale economica, è afflitto da una piaga e da un problema che turba l'equilibrio del mercato di lavoro e che determina in esso un grave scompenso. Intendo riferirmi alla piaga ed al problema della disoccupazione. Indubbiamente da questo nasce la necessità per il legislatore che con una legge possa essere garantito — si badi, garantito, non stabilito — il minimo di norme di tutela e di retribuzione, adempiendo così un preciso dettato costituzionale qual è quello previsto dall'articolo 36, il quale dispone che « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa ».

Cade così una delle prime obiezioni che vengono avanzate sul piano politico dal relatore di minoranza quando afferma testualmente che ci si propone « ancora una volta di dare al problema della disciplina giuridica dei rapporti di lavoro una soluzione parziale, provvisoria e del tutto incompatibile con le norme costituzionali ».

Non ho la sensazione che con questo disegno di legge si intenda dare una soluzione puramente parziale o provvisoria al problema della disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, perché il legislatore obbedisce ad una necessità di ordine politico e sociale adem-

piendo un dettato costituzionale. Non viene investito il problema della disciplina giuridica dei rapporti di lavoro come tali, che a mio avviso resta affidata all'articolo 39 della Costituzione, ma solo un problema di minimi retributivi e di un minimo di norme di tutela a favore di tutti i lavoratori. Da ciò, a mio avviso, deriva la notevole portata politica del disegno di legge che trova la sua piena ragione d'essere, una sua piena giustificazione politica proprio nelle considerazioni di base che hanno portato il legislatore ad operare in questa direzione.

La discussione strutturale determina, purtroppo, uno squilibrio nel mercato di lavoro, uno squilibrio che si risolve in una inflazione, in uno scompenso tra la domanda e l'offerta di lavoro, e questo fenomeno finisce per svilire i salari, per creare la concorrenza nella mano d'opera, per indebolire il potere contrattuale, determinando in ultima analisi e nelle sue estreme conseguenze l'impossibilità applicativa di fatto dell'articolo 36 della Costituzione. Perché questo fenomeno, come ho detto, tende ad abbassare il livello dei salari, a creare uno squilibrio nelle condizioni generali di lavoro, ad annullare di fatto il valore dell'articolo 36 e finisce, se non proprio per annullare il potere contrattuale (molte cose sono state dette circa un certo immobilismo contrattuale dal precedente oratore), per avvicinarsi ad un annullamento di fatto del potere contrattuale, annullamento che proviene appunto da questo fattore esterno, sconosciuto in altri paesi come l'Inghilterra. In Inghilterra, infatti, esistono condizioni obiettive per poter realizzare una politica di pieno impiego, il problema della disoccupazione non affligge le varie categorie sociali in termini così macroscopici come da noi.

È naturale, quindi, che lo Stato in queste condizioni col peso della sua autorità deve intervenire, non per sostituirsi ai sindacati che attuano come fonte primaria la tutela del potere contrattuale, ma per integrare, per rafforzare questa tutela contrattuale soprattutto nei confronti di quelle categorie economicamente e sindacalmente più deboli e sprovvedute, soprattutto per riequilibrare, col peso e la forza della sua legge, una situazione scompensata, di squilibrio esistente sul piano del mercato di lavoro.

Lo Stato, così operando, ristabilisce una equidistanza non formale, ma sostanziale tra diversi gruppi di interessi perché spesso volte in questa Camera, nel Parlamento, si è parlato della necessità che lo Stato assicuri una equidistanza tra i diversi gruppi sociali; ma

è evidente che non si tratta di una equidistanza di carattere metrico. Bisogna tener conto della forza dei diversi gruppi sociali, degli aspetti umani e sociali della popolazione e venire incontro alle categorie economicamente più deboli. Lo Stato quindi non ha fatto altro che attuare l'articolo 36 della Costituzione, cioè porre le premesse perché questo articolo da articolo della Costituzione — (e vedremo successivamente se ha valore precettivo o programmatico) che traduce poi un altro articolo, il 35, che stabilisce in termini più generici: « la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni » — abbia applicazione concreta.

E qui si affacciano le obiezioni più maliziose ed insidiose sull'aspetto costituzionale del problema. Sono state poste alcune obiezioni e ne danno atto le relazioni che ci sono state presentate sia dalla maggioranza sia dalla minoranza, e queste relazioni costituiscono un gioiellino di lucidità e di precisione per cui si rileva con tutta chiarezza il motivo di contrasto e della divergente valutazione. Mi sforzerò in questa sede di dimostrare secondo il mio modesto punto di vista come le preoccupazioni circa l'aspetto costituzionale di questa materia non abbiano eccessiva ragion d'essere, anzi, non abbiano proprio nessuna ragion d'essere.

Si dice innanzitutto — è questa la prima obiezione, che non è però quella di fondo — che questo disegno di legge costituisce uno stralcio dell'articolo 39, con cui il legislatore, per vie più o meno artificiose e traverse, vuole raggiungere le stesse finalità che sono previste e garantite dall'articolo 39. Ed a riprova di ciò si potrebbe anche citare, almeno sul piano dell'apparenza formale, il riferimento, contenuto nell'articolo 6 del disegno di legge, ai decreti legislativi da emanarsi « entro un anno dalla data in vigore della presente legge o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell'articolo 39 della Costituzione ».

Ora, a me pare che si tratti di prova non attinente, perché, pur essendo queste materie assolutamente distinte, risulta oltremodo chiaro che una legislazione sui minimi verrebbe resa superflua, e soltanto superflua, da una legge applicativa dell'articolo 39, che investirebbe invece la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro nel suo insieme. E ciò non tanto perché vi sia affinità tra la materia dell'articolo 36 e quella dell'articolo 39, quanto perché la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro renderebbe superflua, come ho già detto, quella legislazione sui minimi, pur ri-

guardante diversa materia, che è ora sottoposta al nostro esame.

La seconda obiezione è invece l'obiezione di fondo. Afferma il relatore di minoranza che per attuare uno dei fini che la Costituzione persegue, cioè l'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi di lavoro contemplata dall'articolo 39, non è possibile adoperare un metodo, quello previsto dal disegno di legge, « che è la negazione del sistema coordinato di fini e di mezzi che la stessa Costituzione prevede ».

E più oltre aggiunge che in tal caso « si violerebbe la norma costituzionale che prescrive le condizioni sotto le quali è riconosciuta validità *erga omnes* ai contratti collettivi... mentre la Costituzione, dopo aver affermato un principio generale di tutela del lavoro e del lavoratore, indica esplicitamente nella contrattazione collettiva sottoposta a precise modalità e garanzie un mezzo fondamentale per realizzare tale principio ».

Così come il relatore di minoranza ha definito « ingegnoso » il metodo trovato dalla maggioranza, mi permetterei di dire che questa è una tesi parecchio suggestiva, ma che, a mio avviso, si rivela erronea soprattutto per mancanza di presupposti.

Non mi occuperò dell'articolo 39, coerente con la tesi che la legge che ora stiamo discutendo non ne costituisce uno stralcio; desidero, però, fare alcuni riferimenti a questo articolo della nostra Costituzione solo per trarne alcune conseguenze le quali sono dimostrative di un mio modo di ragionare.

Le considerazioni che io desidero fare sono le seguenti. Il soggetto dell'articolo 39 è costituito dai sindacati registrati, dotati, cioè, di personalità giuridica, da cui poi si fanno scaturire determinati effetti o contratti con efficacia *erga omnes*, anche se stipulati attraverso la rappresentanza unitaria. Ma in questo caso siamo nella sfera del diritto pubblico. Il sindacato può chiedere la registrazione — e qui sorge la famosa questione della facoltà e non dell'obbligo — e, una volta registrato, ottiene immediatamente la personalità giuridica.

Ma in questo modo resta pur sempre intatta ed integra la sfera del diritto privato, e quindi del sindacato di diritto privato. Ed anche il giorno in cui si attuasse l'articolo 39, un sindacato potrebbe non chiedere la registrazione, perché a ciò non è obbligato, e ciò malgrado esistere come tale indipendentemente dalla registrazione ed assolvere la sua funzione contrattuale che rientra nella sfera del diritto privato. L'articolo 39, in altri termini, non regola né sopprime l'attività dei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 APRILE 1959

sindacati che rientrano nella sfera del diritto privato e, ciò che è più importante, non detta alcuna norma per i loro effetti o contratti.

Se così non fosse (e ho sentito che l'onorevole Colitto, nel suo intervento di ieri, ha trattato l'argomento sotto questo aspetto, dicendo che il giorno in cui si regolasse l'attività dei sindacati dando attuazione all'articolo 39, tutto resterebbe assorbito dall'articolo 39), ove l'onere posto dall'articolo 39 venisse trasformato in obbligo, mi permetto di farlo rilevare proprio alla parte liberale che ha mosso questa obiezione, in questo caso si avrebbe la ripetizione pura e semplice del punto III della « carta del lavoro »: « L'organizzazione sindacale e professionale è libera, ma solo il sindacato legalmente riconosciuto è sottoposto al controllo dello Stato ». Quindi, dopo una platonica affermazione della libertà del sindacato che lascia il tempo che trova, il punto III della « carta del lavoro » dice: « solo il sindacato legalmente riconosciuto » !

Ma è ovvio che, per ragioni storiche e politiche e per l'interpretazione che la dottrina ha dato dell'articolo 39, non ci troviamo — nella fattispecie — in queste condizioni. L'articolo 39 prevede l'onere della registrazione per il sindacato che voglia la registrazione, e in questo caso ne sortiscono effetti e contratti che sono di diritto pubblico con efficacia *erga omnes*; ma, se il sindacato non vuole chiedere la registrazione, il sindacato esiste e assolve la sua funzione: contratta ed opera nell'ambito e nella sfera del diritto privato, per cui la Costituzione non detta alcuna norma.

In conclusione, la soluzione prevista dall'articolo 39 non esclude una situazione contrattualistica di diritto privato, cioè il procedimento previsto dall'articolo 39 non è posto come esclusivo.

Ora, al limite, potrebbe essere perciò tranquillamente affermato che, anche il giorno in cui sarà attuato l'articolo 39, nessuno potrebbe inibire al legislatore di intervenire in materia di contrattazioni di diritto privato. È un'affermazione che faccio al limite, per dire che non ritengo che vi sia interferenza tra le due sfere, e tutto ciò, a mio modesto avviso, non sarebbe in contrasto con la Costituzione.

Ma nel caso specifico (e torno alla mia tesi) il legislatore ha inteso dare attuazione ad un altro articolo della Costituzione, l'articolo 36, sulla base del principio generale affermato nell'articolo 35; né il decreto legislativo di cui si parla nel disegno di legge estenderà gli effetti del contratto collettivo a terzi, *erga omnes*. Il contratto collettivo, onorevole relatore

di minoranza, secondo il mio modesto parere, è e rimarrà di diritto privato. Il Governo ne farà proprio il contenuto e lo imporrà come norma giuridica avente forza di legge in senso formale.

E le voglio dire, onorevole Ferioli, che questo mio parere sarebbe modesto se fosse espresso soltanto da me, ma io le assicuro che esso è condiviso da buona parte della dottrina. Potrei citarle dei giudizi espressi da autorevoli giuristi in questa materia e in cui si chiarisce questa tesi: il Governo fa proprio il contenuto, lo impone come norma giuridica avente valore di legge in senso formale; il contratto rimane, in tal caso, di diritto privato, funziona solo come presupposto di fatto di un nuovo regolamento legislativo di diritto del lavoro attuato in forma di legge delegata.

Il meccanismo dell'articolo 39 non esclude che la disciplina dei rapporti di lavoro possa essere stabilita per legge. Esso stabilisce solo, accanto alla fonte primaria del diritto del lavoro, che è e resta sempre la legge, un'altra fonte: il contratto collettivo di diritto pubblico stipulato nei modi indicati dall'ultimo comma dell'articolo. È universalmente riconosciuto che lo Stato può intervenire in materia di diritto del lavoro attraverso lo strumento legislativo, a sostegno dei lavoratori non completamente e non sufficientemente tutelati dalla contrattazione collettiva, allo scopo di garantire ad essi un minimo di tutela giuridica ed economica.

Il disegno di legge Vigorelli non è in contrasto con l'articolo 39, perché pone in essere un atto di legislazione diretta in tema di rapporti di lavoro. L'onorevole relatore di minoranza dice che si tratta di un appiglio giuridico e di un semplice accorgimento formale. A parte che in diritto la forma è sostanza, qui non si tratta di un appiglio giuridico, ma se mai di una tesi diversa rispetto a quella del collega Ferioli.

Ma, in sostanza, quale norma può vietare al legislatore di tradurre in legge tutto ciò che ritiene utile per la collettività? Ecco la domanda a cui vorrei si rispondesse. È vero o no che il potere legislativo può trarre, dove che sia, il contenuto dei propri provvedimenti? La stessa parte politica dell'onorevole Ferioli ha smentito coi fatti l'assunto dello stesso quando, in Commissione del lavoro, presieduta nella scorsa legislatura dall'onorevole Storchi, ci si occupò di tradurre in legge, senza modificare una virgola, accordi collettivi di diritto privato.

Né mi si dica che si trattò allora soltanto dell'accordo per gli assegni familiari ai lavo-

ratori agricoli. Non è soltanto questo il caso cui intendo riferirmi: mi riferisco, invece, all'accordo sul trattamento integrativo e sostitutivo di previdenza, allo stato giuridico ed economico, tradotto in legge puramente e semplicemente, senza modifica alcuna, di categorie importanti, anche se sindacalmente deboli, come i portieri e le domestiche. Chi vieta allora di fare una legge sui minimi? Forse l'articolo 39? Lo nego recisamente, perché in esso si parla di sindacati registrati che non ricorrono nella fattispecie; in esso si opera nella sfera del diritto pubblico mentre qui si opera in quella del diritto privato; in esso si parla di estendere l'efficacia dei contratti collettivi *ultra partes* ed *erga omnes* mentre nella fattispecie la loro efficacia resta limitata alle parti.

Si obietta ancora che l'articolo 36 della Costituzione ha un valore non precettivo di immediata applicazione, ma semplicemente programmatico. Intanto la dottrina non è affatto concorde su questo punto e le sentenze sono intervenute nell'uno e nell'altro senso. Potrei citare la sentenza della corte di appello dell'Aquila del 28 dicembre 1950 e quella del tribunale di Verona del 30 aprile 1953 in senso precettivo, mentre interpretarono l'articolo 36 in senso programmatico le sentenze del tribunale di Roma del 4 febbraio 1952 e della corte di appello di Milano del 7 maggio 1953. Comunque, la Corte di cassazione stabili, con sentenza del 21 febbraio 1952, che il principio del minimo di retribuzione consacrato con l'articolo 36 ha valore precettivo ed è di applicazione immediata e diretta. Lo stesso orientamento venne riconfermato successivamente attraverso altre sentenze della stessa Corte di cassazione.

Obietta ancora la relazione di minoranza (il collega Ferioli vorrà almeno darmi atto di averla letta con molta attenzione) che in questo modo il potere legislativo abdica ad una sua funzione in favore dei sindacati. Senonché, onorevole Ferioli, l'iniziativa legislativa, secondo la nostra Costituzione, appartiene, oltre che al Governo ed ai parlamentari, anche al popolo. In questo senso l'articolo 71 ci offre un esempio palmare della collaborazione tra popolo e Governo e, quindi, tra sindacati e Governo, laddove precisa che un progetto redatto in articoli può essere presentato anche da un determinato numero di cittadini.

Qui, dunque, non si tratta di abdicare a favore dei sindacati, ma di riconoscere il potere di iniziativa legislativa ad organismi che rappresentano notevoli gruppi di cittadini.

Nè più valida è l'altra obiezione relativa alla indeterminatezza dei criteri della delega. Su questo aspetto della questione si è soffermato a lungo l'onorevole Penazzato, che lo ha ampiamente chiarito. Credo che il disegno di legge determini i principi e criteri direttivi, definisca l'oggetto e stabilisca il limite di tempo. Non ritengo che la norma dell'articolo 76 della Costituzione possa intendersi violata. Nel disegno di legge si è fatto in modo che i criteri direttivi, il limite di tempo e l'oggetto della delega fossero determinati con chiarezza inequivocabile, per cui il disegno di legge in parola mi sembra perfettamente aderente allo spirito e alla lettera della Costituzione.

Né credo che i rilievi avanzati al lume di considerazioni giuridiche o costituzionali possano avere un notevole fondamento; essi rappresentano ovviamente le riserve di una parte politica, di cui però non comprendo appieno le ragioni, perché sono convinto che gli stessi imprenditori abbiano interesse alla promulgazione di una legge del genere. Comunque, non credo che, sul piano della costituzionalità, possano essere mossi dei rilievi che intacchino la natura e la sostanza del provvedimento.

La relazione di minoranza parla del pericolo di cristallizzazione contrattuale. Non temo questo pericolo, perché sono convinto che quando maturano nuove situazioni economiche e produttive, la forza dei sindacati e dei lavoratori è tale che riesce a realizzare prima o poi le sue istanze, riesce a rompere l'immobilismo contrattuale. Preoccupazioni eccessive per il futuro non ne ho, in questa materia.

Piuttosto, avrei desiderato che si fosse accennato all'attuale cristallizzazione di ogni trattativa. Il ministro del lavoro non può non conoscere nei suoi termini reali la situazione che si è determinata in Italia in questi ultimi anni. Siamo in un periodo di anarchia inapplicativa in campo contrattuale; vi è il fenomeno del disassociazionismo. Abbiamo un periodo di involuzione, per cui vi è la fuga dalle associazioni sindacali. Non si cerca più la dichiarazione di appartenenza all'associazione imprenditoriale, ma si cerca la dichiarazione di non appartenenza. Ci troviamo spesso di fronte ad aziende serissime che, al momento di trattare, chiedono una dichiarazione di non affiliazione.

Si è registrata, in questo campo, la stranissima nascita di uffici cosiddetti di consulenza che sono la testimonianza di questo fenomeno di anarchia inapplicativa, di questo fenomeno di disassociazionismo in atto, di

questa tendenza del datore di lavoro ad eludere la norma contrattuale, a non applicarla. Questa è la situazione esistente. Gli ispettorati del lavoro potranno fornirle, onorevole ministro, dati precisi sulla esistenza di uffici sempre più numerosi che consigliano i datori di lavoro sul modo di eludere le norme contrattuali. Ora è chiaro che la situazione descritta non può lasciarci sodisfatti, né si può affermare che essa rispecchi una dinamica contrattuale.

Sono, anche per l'attività di sindacalista che svolgo, tra coloro che annettono una grande importanza alla contrattazione, non solo in se stessa, ma agli effetti dello sviluppo delle stesse istituzioni democratiche; condivido quindi in pieno l'affermazione fatta ieri dall'onorevole Penazzato secondo la quale la contrattazione rientra nell'essenza stessa del sindacato.

In una vera democrazia, la contrattazione collettiva è la forma tipica di composizione ordinata dei conflitti sociali tra datori di lavoro e lavoratori; essa costituisce, o dovrebbe costituire, il mezzo democratico per la composizione delle vertenze di lavoro. Ecco perché ho sempre affermato la mia fede in questo istituto, ecco perché ritengo che una democrazia possa svilupparsi ordinatamente e seriamente solo attraverso un serio esercizio della contrattazione collettiva.

Purtroppo si sta assistendo a una stagnazione delle contrattazioni sindacali. Proprio pochi giorni fa una delle maggiori aziende chimiche della mia provincia ha preteso di sottrarsi all'obbligo dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro sostenendo che la sua appartenenza all'associazione degli industriali non implicava la sua adesione all'associazione nazionale delle industrie farmaceutiche. E si trattava, si badi bene, non di una piccola azienda, ma di un grosso complesso e per di più operante in un settore che non si può certamente affermare essere soggetto a crisi produttive.

L'atteggiamento degli imprenditori sta conducendo ad una negazione del valore della contrattazione, facendo di esso — mi si consenta di dirlo con tutta franchezza — soltanto la conseguenza di un rapporto di forza. Sono proprio le organizzazioni dei datori di lavoro che impostano il problema sul piano dei rapporti di forza: se sono in presenza di un sindacato forte, gli imprenditori trattano e firmano il contratto; in caso contrario non trattano, anche se lo imporrebbero la realtà economico-produttiva, lo sviluppo del settore, l'andamento del costo della vita.

Siamo quindi in presenza di un fenomeno di cristallizzazione della contrattazione che non potrà certamente essere aggravato dalla applicazione di questa legge. I pericoli che secondo taluni questa legge comporterebbe non sono certo più gravi di quelli che stiamo correndo già oggi, né la situazione che si paventa sarebbe più grave di quella già attualmente esistente.

Sono comunque convinto che, indipendentemente da ogni formulazione di legge, la tutela contrattuale è sempre affidata alla forza del sindacato, che rappresenta la fonte primaria di tali norme; solo sussidiariamente e integrativamente potrà intervenire la legge. E nel sindacato che i lavoratori trovano il modo di esprimere e di far valere le proprie istanze e le proprie aspirazioni.

Nella relazione di minoranza (che ho letto diligentemente per poter prendere visione delle critiche che si rivolgono al disegno di legge in discussione) si muove l'accusa di demagogia agli estensori del provvedimento in quanto esso prevede sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti, e non anche a carico dei lavoratori che vengano meno ai loro doveri. Mi sia consentito tuttavia dire che si tratta di una affermazione non solo sorprendente ma addirittura aberrante. Non è ripetere un luogo comune affermare che delle due parti contraenti la più debole è quella dei lavoratori, ed è naturale che sia così, così come è logico che la legge preveda soltanto la tutela di questi ultimi. L'inadempienza contrattuale degli imprenditori rappresenta un grave danno economico per i lavoratori, costituisce una forma di illegale appropriazione indebita, contro la quale i lavoratori non hanno che poche possibilità di difendersi. Per contro, l'inadempienza dei lavoratori si riduce a una mancanza disciplinare, che trova la sua sanzione (e non da oggi, ma da sempre) in sede contrattuale. Da sempre sono stabilite le sanzioni disciplinari per le trasgressioni dei propri doveri e le sanzioni finanziarie (per il mancato preavviso, od altro) per le inadempienze contrattuali.

È evidente quindi che la legge doveva colmare una lacuna esistente, non poteva intervenire laddove, purtroppo, per la parte economicamente più debole, da sempre, esistevano delle sanzioni, mentre invece per la parte economicamente più forte non ne sono mai esistite di adeguate. La legge, non per un atto di demagogia, ma per un atto di giustizia, sostanzialmente doveva colmare una lacuna di questo genere. Che altro si doveva stabilire, se il lavoratore ha sempre pagato per le piccole

trasgressioni? Evidentemente non vi era più niente da stabilire.

Però il provvedimento ha anche un aspetto economico e sociale molto importante. Sono state svolte delle obiezioni circa questioni inerenti le piccole e medie aziende. Intendo affrontare un aspetto che non mi pare sufficientemente sviluppato nella relazione. Mi sia permesso dire che nell'attuale situazione solo l'imprenditore disonesto è premiato: il suo premio è costituito dai più bassi costi di produzione. È una forma di concorrenza illecita che non corrisponde a nessuna sana legge economica, ma solo ad un indegno sfruttamento del lavoro.

Ricordo che ad un certo punto si è dovuto porre un freno ai ribassi d'asta che avvenivano in materia di appalti edili, ribassi che avevano raggiunto le cifre del 40 per cento rispetto al prezzo stabilito dal capitolato. Ciò non era che la chiara denuncia dell'intenzione di frodare il salario e gli istituti di assistenza e di previdenza. Allora si fece la famosa media ponderata, che oggi non è altro che un rimedio di fronte al dilagare di qualcosa di disonesto che stava prendendo la mano un po' a tutti.

È chiaro che una legge di giustizia retributiva di questo tipo debba incidere ed essere guardata con largo favore dalla categoria imprenditoriale; io ho un concetto molto elevato di questa categoria quando svolge il suo lavoro in condizioni di serietà e di onestà per assicurare lo sviluppo dell'azienda, la prosperità ed il benessere dei lavoratori e per lo sviluppo del paese. Però, non posso non guardare all'altro tipo di classe imprenditoriale che giuoca sulla carenza legislativa per frodare il salario del lavoratore, determinando una mancanza di pace sociale negli ambienti di lavoro.

In queste condizioni nascono gravi forme di contrasti sociali tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti, contrasti che si manifestano in modo diverso: sul rendimento, sulla produttività, sullo sviluppo della prosperità aziendale.

Sono convinto che il provvedimento dovrebbe essere invocato e sostenuto anche dagli imprenditori, perché la sua approvazione contribuirà a determinare un clima di maggiore serenità e serietà nell'azienda, allineando i diversi costi di produzione degli imprenditori ed evitando una forma di illecita concorrenza che si fa alle spalle o a spese dei prestatori d'opera, ciò che non è ammissibile se non secondo le viete teorie dell'oscurantismo dei tempi medioevali.

Il disegno di legge soddisfa le aspettative dei lavoratori specialmente del centro-sud d'Italia,

perché il tipo di economia di questa zona, prevalentemente agricola, con la conseguente polverizzazione del lavoro e dei posti di lavoro, rende difficile una contrattazione efficiente: è pertanto un fattore che indebolisce il potere contrattuale, mettendo i lavoratori nella condizione di non potersi difendere. Questo purtroppo ha precipitato il centro-sud in una condizione di arretratezza, contro la quale noi lottiamo con tutti i mezzi.

Quindi, questa legge non solo soddisfa le aspettative dei lavoratori del centro-sud, ma tutela le categorie più deboli e con minore potere contrattuale.

Esistono categorie sindacalmente più deboli, non vi è dubbio. Non tutte hanno la forza dei metalmeccanici o dei tessili, che sono alla avanguardia del movimento sindacale italiano, che sono le categorie pilota del movimento ascensionale dei lavoratori. Viceversa, vi sono categorie estremamente deboli, sia per tipo di lavoro, sia per le condizioni in cui il lavoro si svolge. Basti pensare a quella categoria che, come entità, dovrebbe essere la più forte, ma che purtroppo è estremamente debole per mancanza di una coscienza sindacale: mi riferisco ai braccianti agricoli.

Vivo in una provincia che, essendo ad economia agricola, conta una maggioranza di bracciantato agricolo, ma purtroppo ho notato che, quando si tratta di esercitare il proprio peso per determinare una migliore tutela contrattuale, il contadino, per un complesso di circostanze (miseria, mancanza di una solida coscienza sindacale e via dicendo), non risponde efficacemente. In questi casi il disegno di legge in esame provvede alla tutela delle categorie economicamente più deboli, assolve un compito a mio parere essenziale perché risolve uno dei tanti problemi propri della struttura delle nostre aree depresse.

Dico questo perché la struttura delle nostre aree depresse vede talvolta fenomeni di sfruttamento, di piccole camorre, di palese ingiustizia. Perlanto è chiaro che, approvando questo disegno di legge, noi rimuoviamo una delle cause dell'arretratezza di certe zone, mettiamo i lavoratori nelle condizioni di non dover subire, oltre alla mortificazione della miseria endemica delle nostre zone, anche il fenomeno dello sfruttamento del loro lavoro.

Se questi sono gli aspetti positivi, nessuno creda però — perché io non lo credo — che questa sia una legge toccasana che realizzi il miracolo nel campo del lavoro. Io ho sempre creduto nel valore della legge, però, per mia dottrina, credo di più nella forza cogente della

coscienza dei singoli e dei diversi gruppi sociali, nella loro capacità di unirsi, di sacrificarsi, di lottare per conquistare certi traguardi. E come sindacalista della C.I.S.L. credo anche e soprattutto nella forza del sindacato per la tutela del contratto e del potere contrattuale.

Qualcuno ha osservato che nessuna legge riuscirà mai a dare quel peso al potere contrattuale che proviene sempre e soltanto dalla forza delle organizzazioni sindacali. Anche io credo questo, e non vi sarà barba di provvedimento che possa surrogarsi alla forza del sindacato. Questa mia posizione ha portato qualcuno ad accusarmi di stranezza nei riguardi dell'articolo 39 della Costituzione. Ma io ho questa incrollabile ed intima fede nel destino del sindacato, nella necessità della tutela di un sindacato libero nella sua autonomia, e non nel suo riconoscimento come istituto. Queste idee costituiscono per me un intimo credo, un'intima fede che mi ha animato fino ad oggi.

Per questo non credo che la legge al nostro esame operi il miracolo per i lavoratori del centro-sud: non lo credo, perché la legge resterà sempre qualcosa di inanimato e di freddo se non aderirà alla coscienza, se non troverà rispondenza nella coscienza dei singoli e dei gruppi sociali. La diversa situazione delle varie zone del nostro paese, la piaga della disoccupazione, la situazione delle nostre zone depresse debbono spingere noi sindacalisti, noi parlamentari, noi legislatori ad approvare questo disegno di legge che tende ad integrare ed a rafforzare la tutela contrattuale con la forza di una legge dello Stato. E, mi permetto di dire, onorevole Ferioli, che avrei preferito non appoggiare questo disegno di legge (lo dico per assurdo), avrei preferito di non dover parlare in questo dibattito se non fossero esistite le attuali condizioni sociali, la realtà umana e sociale in cui ci troviamo, la piaga della disoccupazione, le differenze economiche profonde fra regione e regione. E non per i pretesi aspetti di incostituzionalità, ma per la sostanza del problema, io avrei preferito di non fare intervenire lo Stato in questa materia. Ma non è colpa dei singoli, non è colpa dei lavoratori se con questo disegno di legge si vuol pervenire ad una maggiore tutela, ad un rafforzamento del potere contrattuale da parte dello Stato. E per colpa di una situazione obiettiva di cui tutti siamo soggetti ed oggetto nello stesso tempo, perché la disoccupazione non l'ha inventata nessuno di noi; è una situazione obiettivamente esistente nel nostro paese, una situazione che determina un profondo squilibrio.

Onorevole ministro, ho iniziato il mio intervento dicendo che a mio parere lo Stato realizza, in tal modo, non soltanto una equidistanza formale, ma risolve la condizione di squilibrio esistente. E proprio sulla base di questi motivi che io dichiaro la mia piena adesione al provvedimento, non con la coscienza che esso risolva i problemi dei lavoratori — che sono purtroppo ancora gravi, numerosi e complessi — ma con quella di aver realizzato un altro passo in avanti sul piano del perseguimento di una più concreta giustizia sociale. Ecco le ragioni per cui, ripeto, io dichiaro la mia piena adesione al disegno di legge che permette ai lavoratori di tutta Italia di fare un progresso sul piano della tutela e del rafforzamento del potere contrattuale. Naturalmente, in questo senso, io esprimo la mia gratitudine al Governo Fanfani che la legge propone, all'attuale Governo che questa legge sostiene e a lei in particolare, onorevole ministro, che rappresenterà lo strumento concreto, il primo certamente, di attuazione del provvedimento, che pur senza risolvere, come ho già detto, il complesso dei problemi che affliggono i lavoratori costituisce senza dubbio un progresso non solo sul piano sindacale, ma anche un rafforzamento degli istituti democratici, perché il provvedimento che approviamo riporta ordine in una materia disordinata, in una materia in cui regna completa l'anarchia, l'inapplicazione contrattuale. È un provvedimento, in definitiva, che non soltanto rafforza le istituzioni democratiche, ma che risponde, oltre che al precetto costituzionale, anche ad esigenze di ordine umano, politico e sociale. In questo senso, onorevole ministro, dichiaro tutta la mia approvazione al provvedimento. (*Vivi applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cruciani. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sulla efficacia generale dei contratti collettivi di lavoro esistenti è da noi considerato un provvedimento di emergenza per fronteggiare la situazione di estremo disagio in cui si trovano da alcuni anni i lavoratori italiani a causa delle inadempienze contrattuali. Questo però non deve costituire una scappatoia per eludere l'attuazione integrale dell'articolo 39 della Costituzione, avversata da alcuni settori sindacali per malcelate preoccupazioni di monopolio sindacale.

Noi affermiamo in questa sede, responsabilmente, che, se non vi fosse stata questa opposizione, l'articolo 39, pur con le difficoltà

di ordine tecnico che potrebbe presentare la sua attuazione, sarebbe già stato tradotto in una legge organica.

È da anni, infatti, che la nostra parte ha presentato una proposta di legge a tale riguardo, proposta che ha ottenuto, recentemente, anche il parere favorevole del C.N.E.L.

La nostra adesione al disegno di legge in esame è, in conseguenza, determinata dalla necessità di comunque addivenire ad una regolamentazione dei rapporti di lavoro, carente dopo che il decreto legislativo del 23 novembre 1944, n. 369, abolì l'ordinamento sindacale che era stato creato il 3 aprile 1926 con la legge n. 563.

Il nostro pensiero rimane quello di arrivare a sanare tale carenza applicando la Costituzione, e non già per ragioni puramente di orientamento ideologico verso forme di tutela legale del lavoro, storicamente consacrate dal 1926 al 1945 nel diritto positivo italiano, ma per realizzare alcuni scopi essenziali della vita del sindacato nelle attuali difficoltà e incertezze, tra cui la possibilità di ricostituire, almeno nella stipulazione dei contratti collettivi, che è una funzione preminente del sindacato, un minimo di unità d'azione. E ciò attraverso il funzionamento della rappresentanza unitaria — prevista dall'articolo 39 e composta dei delegati di tutte le organizzazioni, in proporzione dei loro iscritti — che stipuli unitamente i contratti collettivi di lavoro; la possibilità di dare efficacia giuridica *erga omnes* nei termini costituzionali — e cioè con la sola funzione contrattuale del sindacato senza alcun intervento degli organi di Stato — ai contratti collettivi di lavoro, la cui validità come legge di categoria è considerata da tutti, sindacalisti, giuristi e dottrinari, come una autentica conquista sociale, storicamente documentata e ritenuta universalmente valida, tenendo anche presente che la Costituzione garantisce sostanzialmente la libertà sindacale ed anzi la sostanzia col principio della parità di tutte le organizzazioni nella partecipazione alla regolamentazione del lavoro; la possibilità, infine, che quanto meno sul terreno delle procedure contrattuali sia limitata, se non del tutto eliminata, l'ingerenza dei partiti politici sull'azione del sindacato, restituendosi così al sindacato medesimo una funzione istituzionale di pubblico interesse, che riguardi strettamente ed esclusivamente i lavoratori e la produzione al di fuori di ogni pregiudiziale o demagogia di parte.

Accettiamo comunque la necessità che gli accordi già stipulati abbiano efficacia *erga*

omnes e soprattutto ne sia assicurata l'applicazione con adeguate sanzioni, anche per eliminare, per quanto possibile, le numerosissime inadempienze riconosciute dalla Commissione interparlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche.

Va, però, precisato che l'estensione generale è possibile solo nel rispetto di alcuni principi, e ciò anche per evitare successivi gravi ostacoli di applicazione delle nuove norme, per la loro illegittimità, e che, comunque, venga rispettato il principio della stipulazione unitaria e della collegialità delle trattative, che sono alla base della parità sindacale, presupposto della stessa libertà sindacale, sancita dalla Costituzione.

L'attuale momento sindacale invece è caratterizzato da una incomprensibile quanto pernicioso recrudescenza della intolleranza di parte, che scava la frattura nel campo dei lavoratori, pregiudicando sempre più quel minimo di unità di azione tra le varie confederazioni, dal quale soltanto può derivare una efficace ed organica azione di tutela del mondo del lavoro, e ci obbliga a ritornare anche in questa sede sul tema obbligato della libertà sindacale, specie di fronte alla funzione essenziale ed istituzionale del sindacato: quella della regolamentazione contrattuale dei rapporti di lavoro.

Le trattative per la rinnovazione dei contratti nazionali e la persistenza della discriminazione riproposta da alcune organizzazioni, che pur si autodefiniscono democratiche ed anzi paladine della libertà, hanno riproposto il problema delle trattative separate. Ciò significa che, davanti alla controparte costituita dalla rappresentanza unitaria degli imprenditori, appartenenti sia all'economia privata, sia a quella a partecipazione statale, dovrebbero comparire diverse delegazioni di lavoratori costituite dai vari gruppi di organizzazioni, ideologicamente qualificati, in modo che la rappresentanza del lavoro sarebbe *a priori* frazionata e divisa.

Ora, questa pretesa, dettata ed imposta da pure e semplici ragioni di concorrenza, ammantata da motivi politici, ove dovesse persistere determinerebbe grave pregiudizio a tutto il sistema sindacale italiano, ma soprattutto a tutti i lavoratori del nostro paese, perché un qualsiasi sindacato, escluso dalla trattativa, da effettuarsi in presenza della controparte, nella fase di formazione delle norme cui partecipano le rappresentanze dei lavoratori interessati, verrebbe privato della funzione istituzionale della contrattazione e quindi del diritto essenziale della parità e

della stessa libertà sindacale. Verrebbe inoltre soppresso il principio della tutela della minoranza, in quanto, in termini concreti, il sindacato escluso dalla trattativa collegiale, di fronte alla rappresentanza unitaria degli imprenditori, non può che accettare o meno quanto altri hanno deciso. In linea giuridica, poi, detta pretesa di escludere taluni rappresentanti dei lavoratori dalle trattative che riguardano di fatto tutti i lavoratori iscritti e non iscritti ai sindacati, contrasta con ogni principio di diritto connesso alla delega democratica conferita dai lavoratori stessi alle organizzazioni alle quali appartengono.

Le nostre perplessità, inoltre, trovano maggiore credito se si pensa che il disegno di legge che andiamo ad approvare non dà, in questo senso, garanzie precise. Cosicché, ove si dovesse ancora accettare il criterio della trattativa separata, si verrebbe clamorosamente ad affermare che i contratti stipulati da alcune organizzazioni si dovrebbero applicare a tutti i lavoratori, ivi compresi quelli appartenenti alle organizzazioni escluse dalle trattative per atto unilaterale ed arbitrario, per cui i lavoratori, pur essendosi organizzati in virtù delle norme costituzionali, sarebbero privati preliminarmente e per puro spirito fazioso del loro diritto di esprimere democraticamente e costituzionalmente le rivendicazioni e le riserve riguardanti le singole clausole in via di formazione per disciplinare giuridicamente il rapporto di lavoro che li interessa.

Questo assurdo giuridico e questa aperta infrazione alle norme costituzionali rappresentano di per se stessi motivo di invalidazione, non solo per l'applicazione di fatto degli accordi, formalmente quanto irregolarmente stipulati in assenza di taluni raggruppamenti sindacali esistenti da anni, ma soprattutto per qualsiasi estensione di diritto *erga omnes*.

È perciò necessario stabilire che la libertà sindacale, come la stipulazione unitaria, sono precetti costituzionali indivisibili, che vanno rispettati dai lavoratori e dai datori di lavoro.

Assumendo una netta posizione contro ogni forma di trattativa separata, difendiamo il buon diritto di tutti gli imprenditori e di tutti i lavoratori, che non intendono sottostare a monopoli sindacali di sorta, specie quando si tratta di monopoli più specificamente politici, per non dire partitici, tendenti solo ad asservire il lavoro ad esigenze non tanto ideologiche, quanto elettorali, e quindi di conquista dello Stato.

Noi riteniamo perciò che questo disegno di legge debba prevedere clausole di garanzia, per assicurare l'effettiva attuazione del principio delle rappresentanze unitarie, evitando le esclusioni con relative preclusioni discriminatorie, che contrastano, come penso di avere dimostrato, con le più elementari norme di libertà. Questa necessità è stata per altro riconosciuta dalla stessa Commissione del lavoro.

Concludo auspicando che il Governo voglia presentare al più presto al Parlamento il disegno di legge per l'attuazione integrale dell'articolo 39 della Costituzione, tenendo conto della proposta di legge Roberti e del relativo parere del C.N.E.L., in modo da riportare l'ordine e la giustizia nel mondo del lavoro. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Rinvio al pomeriggio il seguito della discussione.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

« Istituzione del nuovo organico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato » (554) (*Con modificazioni*);

« Integrazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato » (793) *con modificazioni e dichiarando nello stesso tempo assorbita* la proposta di legge CAPPUGI ed altri: « Rappresentanza del personale del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato » (601), la quale sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno;

dalla X Commissione (Trasporti):

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'amministrazione delle poste e dei telegrafi una anticipazione di lire 40 miliardi sui fondi dei conti correnti postali » (822) (*Con modificazioni*).

La seduta termina alle 13,45.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI